Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Martedì, 4 gennaio 1927 - Anno V** — **Numero 2**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso.

Si fa noto per ogni effetto di legge, che l'on. deputato Manfredo Chiostri ha dichiarato di aver smarrita la medaglia parlamentare rilasciatagli per la XXVII Legislatura.

I deputati questori:

Renda — Buttafochi — Guglielmi.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 13.

REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2157.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case dei dipendenti del Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 settembre 1922, n. 1346, col quale si riconosce come ente morale l'Istituto autonomo per le case dei dipendenti del comune di Roma e se ne approva lo statuto organico;

Visto il R. decreto 29 giugno 1924, n. 1158, contenente modifiche allo statuto predetto;

Vista l'istanza, in data 17 settembre 1926, del presidente del detto Istituto intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche allo statuto dell'ente;

Veduto il verbale dell'adunanza del 28 giugno 1926 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto contenente le modifiche proposte, approvate dal Governatore di Roma con deliberazione 21 agosto 1926;

Visti il testo unico sulle case popolari ed economiche e sulla industria edilizia, emanato con il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253, e il R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 1, 2, 3, 5, 12, 13 e 20 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case dei dipendenti del comune di Roma sono sostituiti con i seguenti:

« Art. 1 (1° comma). — E' fondato a Roma per iniziativa dei dipendenti dall'Amministrazione cittadina, fatta propria dall'Amministrazione stessa, l'Ente pubblico denominato « Istituto autonomo per le case dei dipendenti del Governatorato di Roma » con sede a Roma, in conformità della vigente legislazione per le case popolari e per la industria edilizia ».

« Art. 2 (1° comma). — L'Istituto ha lo scopo esclusivo di compiere, nell'ambito del territorio del Governatorato di Roma, operazioni per le case popolari, ai sensi di legge ».

« Art. 3. — Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) da terreni assegnatigli a titolo gratuito dal Comune con deliberazione n. 484 del 26 gennaio 1920 posti in Piazza d'Armi e fuori Porta S. Giovanni, e aventi la misura complessiva di mq. 54,800 ed il valore di L. 219,000;

b) dalle altre dotazioni o contribuzioni che gli potranno essere fatte dal Governatore tra le quali:

1° la concessione gratuita od a prezzo di costo di aree espropriate o da espropriarsi in base alla legge 11 luglio 1907, n. 502;

2° la vendita all'Istituto, delle case del Governatorato, ora in affitto, capitalizzandone l'attuale reddito netto;

c) dal capitale apportato a fondo perduto da enti e privati facenti parte dell'Istituto a norma dell'art. 1;

d) da ogni altro elemento patrimoniale ».

« Art. 5. — L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione, composto di un presidente e di sei membri.

« La nomina spetta:

a) per il presidente e per due consiglieri al Governatore di Roma;

b) per quattro consiglieri ai dipendenti del Governatorato.

« Il presidente e i due consiglieri nominati dal Governatore durano in carica quattro anni.

« I consiglieri eletti dai dipendenti del Governatorato durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà ogni due anni e sono rieleggibili.

« Ogni due anni il Consiglio nominerà nel suo seno un vice-presidente ed un segretario.

« Il Consiglio di amministrazione si intenderà legalmente costituito quando siano in carica almeno quattro consiglieri ».

« Art. 12 (2° comma). — Le somme eccedenti la necessaria disponibilità di cassa per bisogni ordinari, dovranno sempre essere depositate presso la tesoreria del Governatorato di Roma ».

« Art. 13. — Saranno ogni due anni nominati due sindaci effettivi ed un supplente per la sorveglianza delle operazioni dell'Istituto e per la revisione del bilancio.

« Spetterà al Governatorato la nomina di un sindaco effettivo, ai dipendenti del Governatorato quella di un sindaco effettivo e del supplente ».

« Art. 20 (1° comma). — Il Consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti, potrà deliberare modificazioni al presente statuto, salvi sempre gli scopi dell'Istituto precedentemente determinati.

« Tali modificazioni dovranno essere approvate dal Governatore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 141. — COOP

Numero di pubblicazione 14.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2195.

Collocamento di personale nei ruoli dell'Amministrazione postale telegrafica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 599;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 883, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 230;

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;
Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1269;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di modificare l'art. 14 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, per la parte concernente le norme del passaggio e del collocamento nei ruoli dell'Amministrazione postale telegrafica del personale della Ragioneria centrale trasferito dal Ministero delle finanze a quello delle comunicazioni, e di adottare norme identiche per il collocamento negli stessi ruoli del personale telefonico di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale dei gruppi *A*, *B* e *C* della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, di cui alla tabella n. 51 allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono aumentati nei gruppi e gradi sotto indicati di altrettanti posti quanti sono i funzionari della Ragioneria centrale, adibiti ai servizi postali e telegrafici alla data del 4 maggio 1925, i quali hanno fatto passaggio con decorrenza dal 1° luglio 1925 dal Ministero delle finanze a quello delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi):

I. — Gruppo *A*.

Grado 6°	posti n. 2
Grado 7°	» 3
Grado 8°	» 5
Grado 9°	» 1
Gradi 10°-11°	» 9

II. — Gruppo *B*.

Grado 7°	posti n. 1
Grado 8°	» 7
Grado 9°	» 9
Grado 10°	» 19

III. — Gruppo *C*.

Grado 9°	posti n. 4
Grado 10°	» 12
Grado 11°	» 40
Grado 12°	» 26
Grado 13°	» 1

Art. 2.

In relazione alle vacanze, dovute a cause ordinarie, verificatesi nel ruolo transitorio di gruppo *C* delle Ragionerie centrali, entro il 30 giugno 1925, per tre posti di grado 9°, due posti di grado 10° e sette posti di grado 11°, possono effettuarsi, nel personale trasferito al ruolo di gruppo *C*, ai sensi del precedente articolo, le corrispondenti promozioni, in base a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, con decorrenza dal 1° luglio 1925 e con validità ai fini del passaggio nel predetto ruolo.

Con le promozioni di cui sopra s'intende modificata analogamente, ad ogni effetto, la tabella III del precedente articolo.

Art. 3.

Il collocamento dal 1° luglio 1925 del personale contemplato nel precedente articolo e dal 1° luglio 1926 di quello telefonico di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, nei gruppi e gradi dei ruoli della Direzione generale delle poste e dei telegrafi sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione con valutazione dei rispettivi requisiti in confronto del personale già collocato nei ruoli medesimi, e con giudizio insindacabile, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 883.

Art. 4.

Restano ferme dal 1° luglio 1926 le tabelle risultanti dall'allegato *A* del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 173. — COOP

Numero di pubblicazione 15.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2198.

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio dei rimboschimenti della provincia d'Istria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 17 settembre 1925, n. 1710, registrato alla Corte dei conti addì 9 novembre 1925, atti del Governo, registro 241, foglio 39, in forza del quale il Comitato forestale della provincia d'Istria venne incaricato di continuare i rimboschimenti sulla zona carsica della Provincia stessa, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè a promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamenti deteriorati, posti nel territorio della Provincia stessa;
Vista la deliberazione in data 9 luglio 1926 della Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia d'Istria, con la quale il contributo annuale della Provincia per i suddetti lavori di rimboschimento è elevato, a decorrere dal 1° luglio 1926, da L. 40,000 a L. 72,450;
Vista la deliberazione in data 2 ottobre 1926 del Comitato d'amministrazione dell'Azienda del demanio forestale di Stato, che stabilisce di aumentare in ugual misura il contributo dello Stato al Consorzio dei rimboschimenti della Provincia anzidetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio per i rimboschimenti fra lo Stato e la provincia d'Istria, istituito col Nostro decreto 17 settembre 1925, n. 1710, è elevato a decorrere dal 1° luglio 1926 da L. 40,000 a L. 72,450.

I fondi all'uopo occorrenti saranno prelevati dall'art. 4 del preventivo della spesa dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio 1926-27 e dai corrispondenti articoli degli esercizi finanziari successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 176. — COOP

Numero di pubblicazione 16.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1926, n. 2194.

Approvazione della Convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ridurre le importazioni dall'estero di minerali di ferro e di influire beneficamente sui prezzi dei prodotti siderurgici nazionali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 3 novembre 1926 fra il Nostro Ministro per le finanze in rappresentanza del Regio demanio dello Stato, da una parte, e la « Società concessionaria delle miniere dell'Elba », con sede in Torino, e la Società « Elba » Anonima di miniere e di alti forni, con sede in Genova, dall'altra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 172. — COOP

Numero di pubblicazione 17.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2201.

Proroga del termine fissato per la transitoria costituzione e funzionamento in Roma del Comando della 3ª zona aerea territoriale e relativa sezione di Commissariato militare aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto l'art. 7 del R. decreto 7 agosto 1925, n. 1503, relativo alla circoscrizione militare territoriale della Regia aeronautica e giurisdizione degli enti territoriali aeronautici;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine del 30 giugno 1926, fissato dall'art. 7 del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1503, per la transitoria costituzione e funzionamento in Roma del Comando della 3ª zona aerea territoriale e relativa sezione di Commissariato militare aeronautico, è prorogato al 31 dicembre 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 180. — COOP

Numero di pubblicazione **18.**

REGIO DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1926, n. **2210.**

Approvazione del regolamento per l'ordinamento e le funzioni dell'Istituto nazionale « LUCE » per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 18 marzo 1926, n. 562, con la quale veniva convertito in legge il R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, e convenzione allegata;

Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000;

Visto il R. decreto 18 marzo 1926;

Visto il R. decreto 5 agosto 1926;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1951;

Visto il R. decreto 1° luglio 1926;

Ritenuta l'urgente necessità di procedere alla sistemazione della struttura tecnica ed amministrativa dell'Istituto nazionale « LUCE » e provvedere alla emanazione del regolamento legislativo atto ad ordinare le funzioni ed attribuzioni dell'Istituto stesso;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Istituto nazionale « LUCE » per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1927 - *Anno V*,
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 9. — COOP.

Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Istituto nazionale « LUCE ».

TITOLO I.

Scopi dell'Istituto nazionale « LUCE ».

Art. 1.

L'Istituto nazionale « LUCE » per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia è costituito quale ente autonomo parastatale con sede in Roma, a norma del Regio decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, ed annessa convenzione stipulata fra gli enti fondatori dell'Istituto nazionale predetto.

Art. 2.

L'Istituto nazionale « LUCE » ha per iscopo la diffusione della cultura popolare e della istruzione generale per mezzo di visioni cinematografiche messe in commercio o distribuite a scopo di beneficenza e di propaganda nazionale in Italia e all'estero.

L'Istituto ha per oggetto la produzione e diffusione di pellicole, sia di propria che di altrui fabbricazione, aventi carattere didattico, educativo, artistico, culturale, scientifico, di propaganda sociale, economica, igienica, agraria, professionale e nazionale o comunque destinate al complemento della istruzione e alla elevazione della cultura generale.

Art. 3.

L'Istituto, per il raggiungimento dei fini su indicati, potrà concordare programmi di lavoro con le singole Amministrazioni dello Stato ai fini della ripresa e diffusione di pellicole cinematografiche occorrenti alle Amministrazioni stesse, contributi da corrispondersi dai vari Ministeri in relazione ai servizi previsti nelle singole convenzioni.

Art. 4.

In conformità al disposto contenuto nell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, l'Istituto nazionale « LUCE » costituisce l'organo tecnico cinematografico dei singoli Ministeri e degli enti posti sotto il controllo dello Stato ai fini della ripresa e della diffusione di pellicole cinematografiche aventi scopo didattico, culturale, scientifico, di interesse e propaganda nazionale.

Tutte le singole Amministrazioni statali, comunque interessate a tale opera di propaganda e di istruzione a mezzo della cinematografia dovranno concordare con l'Istituto nazionale « LUCE » i programmi da realizzarsi annualmente, devolvendo all'Istituto stesso a norma del precedente art. 3 i contributi che faranno carico ai speciali capitoli degli stati di previsione della spesa, contributi che saranno corrisposti a semestri anticipati.

Al fine di procurare la maggiore efficienza della propaganda ed istruzione, con la cooperazione di tutti gli organi statali e degli enti posti sotto il controllo dello Stato, gli enti e le istituzioni predette, per evitare inutili dispersioni di fondi, limiteranno la loro attività interna alla distribuzione delle pellicole, secondo accordi con l'Istituto nazionale « LUCE » e riconoscendo lo stesso come unico organismo produttore e fornitore delle films necessarie alle diverse Amministrazioni.

TITOLO II.

Patrimonio ed organizzazione dell'Istituto.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal capitale di fondazione di L. 2,500,000 sottoscritto dagli enti fondatori giusta la convenzione allegata al R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

b) da eventuali versamenti da parte dello Stato, lasciti, donazioni da parte di enti pubblici o privati;

c) da residui attivi di bilancio.

I proventi dell'Istituto sono costituiti:

a) dalla vendita o noleggio di pellicole ed apparati cinematografici e per proiezioni fisse;

b) dai contributi concordati con le singole Amministrazioni dello Stato o di enti posti sotto il controllo dello Stato per la ripresa e diffusione di pellicole cinematografiche interessanti le Amministrazioni stesse;

c) dai contributi ottenuti da enti pubblici o privati per la edizione di pellicole e diffusione delle stesse;

d) dagli utili derivanti dalla applicazione della legge 3 aprile 1926, n. 1000, concernente la obbligatorietà di proiezione delle pellicole di edizione LUCE nei cinema del Regno;

e) da concessioni o appalti ottenuti da Amministrazioni statali secondo speciali provvedimenti legislativi o specifiche convenzioni con le quali vengano all'Istituto predetto affidate opere di ordine pratico o tecnico o comunque connesse o dipendenti dallo scopo per il quale l'Istituto è stato costituito.

Art. 6.

L'esercizio finanziario dell'Istituto nazionale « LUCE » ha principio con il 1° gennaio e si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili di esercizio, detratti gli opportuni accantonamenti, servono per la costituzione di una riserva speciale destinata a rendere possibile la successiva, graduale espansione dell'Istituto. La riserva è costituita con il 40 per cento delle eccedenze stesse.

La somma residuale è devoluta ad un fondo di riserva straordinario destinato a fronteggiare eventuali perdite o coprire rischi in atto.

Tale fondo sarà investito in titoli di Stato, entro tre mesi dalla approvazione del bilancio da parte del Ministro per gli affari esteri.

Art. 7.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio superiore nominato con Regio decreto promosso dal Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, e costituito nel modo seguente:

a) da un membro per ciascuno degli enti fondatori che hanno concorso alla costituzione del capitale di fondazione di cui all'art. 5, comma *a)*;

b) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) da un rappresentante del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

d) da un rappresentante del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

e) da un rappresentante del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

f) da un rappresentante del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

g) il Segretario generale del Partito Nazionale Fascista;

h) tre rappresentanti di istituti, enti di cultura, beneficenza, propaganda sociale o nazionale e comunque scelti dal Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

i) un rappresentante per ciascuno degli altri Ministeri, non contemplati alle lettere precedenti, che concordi con l'Istituto programmi di lavoro, a norma dell'art. 3, verso un corrispettivo non inferiore a L. 300,000 annue.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio superiore è nominato con Regio decreto promosso dal Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e può essere scelto fuori dal seno del Consiglio superiore.

Art. 9.

I componenti il Consiglio superiore durano in carica due anni e sono rieleggibili.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri che abbiano cessato di far parte del Consiglio prima della scadenza ordinaria, per qualsiasi motivo, durano in carica sino al termine della scadenza ordinaria del Consiglio superiore.

Art. 10.

Il Consiglio superiore designa nel suo seno due vice presidenti che sostituiscono il presidente in caso di sua assenza o impedimento e, per sua delega, esercitano parte delle attribuzioni presidenziali.

I due vice presidenti sono nominati con decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Art. 11.

Il Consiglio superiore può eleggere nel proprio seno un Comitato esecutivo composto di quattro membri scelti dal Consiglio stesso.

Il presidente è anche presidente del Comitato esecutivo.

Art. 12.

Il Consiglio superiore determina le linee generali di azione e l'indirizzo da dare all'Istituto.

Esso provvede:

a) alla designazione del direttore generale, fissandone gli emolumenti, retribuzioni e partecipazioni agli utili;

b) alla formazione del regolamento generale per il personale;

c) alla formazione del regolamento degli uffici;

d) alla determinazione delle norme generali per l'impiego dei fondi;

e) al funzionamento delle singole cinemateche;

f) alla formazione dei regolamenti delle singole cinemateche;

g) alla istituzione di sedi od agenzie;

h) alla approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione e dei bilanci, e sulla eventuale partecipazione agli utili del personale o concessione di premi;

i) su tutti gli argomenti che il presidente o il Comitato esecutivo riterranno utile sottoporgli;

l) sull'ammontare delle medaglie di presenza per ogni seduta, sia del Consiglio superiore come dei Comitati tecnici preposti alle diverse cinemateche esistenti in seno all'Istituto.

Art. 13.

Il Consiglio superiore è convocato dal presidente e si raduna ogni volta che il presidente ritenga opportuno convocarlo.

Normalmente deve adunarsi due volte l'anno. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima con l'indicazione esatta degli argomenti posti in discussione

In caso di urgenza potrà essere convocato per telegramma con un preavviso di soli tre giorni.

Le mansioni di segretario del Consiglio superiore sono tenute dal direttore generale o, in sua assenza, da persona delegata dal Consiglio.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno nove componenti incluso il presidente.

Le decisioni si prendono a maggioranza di voti.

Art. 14.

I componenti il Consiglio superiore non hanno voto nelle deliberazioni che concernono un interesse personale loro oppure di enti da loro rappresentati o con i quali abbiano rapporti consuetudinari.

Art. 15.

Per alti fini di propaganda nazionale, agraria, professionale, igienica, gli istituti fondatori che hanno concorso alla formazione del capitale di fondazione di cui all'art. 5, comma *a*), potranno avvalersi dell'opera e dell'organizzazione dell'Istituto secondo le direttive e condizioni privilegiate che potranno essere stabilite dal Consiglio superiore.

Art. 16.

In seno al Consiglio superiore il direttore generale ha soltanto voto consultivo.

Art. 17.

Il Comitato esecutivo si raduna tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno. Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno tre membri incluso il presidente. Le decisioni si prendono a maggioranza di voti.

Il Comitato esecutivo provvede:

a) alla ordinaria amministrazione, alla compilazione del bilancio preventivo e dei rendiconti di gestione e bilanci;

b) alla fissazione delle norme generali per l'impiego dei fondi e l'incremento e sviluppo delle operazioni, tabelle dei prezzi, condizioni di tariffe, od altro;

c) in merito ad accordi, convenzioni, appalti per assunzione di lavoro e produzione con Ministeri, enti pubblici ed autonomi, associazioni ed istituzioni diverse, pubbliche o private;

d) alla costituzione di agenzie e alle cauzioni da chiedere.

Art. 18.

Il presidente, per motivi di urgenza o nell'interesse dell'Istituto, può emettere provvedimenti su tutte le materie di competenza del Comitato esecutivo salvo a riferirne allo stesso nella prima adunanza, per la ratifica.

Art. 19.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Egli dirige e sorveglia gli uffici tecnico ed amministrativo, coadiuvato da un direttore tecnico ed un direttore amministrativo, ordina ispezioni e verifiche nelle sedi, firma la corrispondenza ordinaria di ufficio, sovraintende al personale e alla disciplina degli uffici, prende ogni provvedimento di carattere ordinario per il normale funzionamento degli uffici, provvede a far eseguire le decisioni del Consiglio superiore e del Comitato esecutivo, presenta le proposte al Comitato e al presidente, sorveglia la produzione e diffusione delle pellicole.

Art. 20.

Il direttore generale ed i direttori tecnico ed amministrativo, per quanto nominati a tempo determinato, s'intenderanno tacitamente confermati, alla scadenza dei termini stabiliti, nelle rispettive funzioni ed attribuzioni a meno che il Consiglio superiore non riscontri nella loro opera scarso rendimento, da contestarsi, tre mesi prima della scadenza del termine contrattuale, con motivata relazione scritta diretta al Ministro per gli affari esteri per le decisioni del caso e comunicata all'interessato per le eventuali sue controdeduzioni da farsi entro dieci giorni dalla notifica.

Art. 21.

E' costituito un Collegio di revisori dei conti formato da tre membri designati dal Consiglio superiore e nominati con decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

I revisori durano in carica un anno e sono sempre rieleggibili.

Essi sono incaricati della sorveglianza contabile sulla gestione dell'Istituto e del funzionamento amministrativo di esso. Intervengono alle sedute del Consiglio superiore e presentano annualmente relazioni al medesimo sul bilancio e sull'andamento contabile ed amministrativo dell'Istituto.

Il Consiglio superiore stabilirà il compenso ad essi annualmente dovuto per l'opera prestata, a chiusura di bilancio.

TITOLO III.

Funzionamento delle cinemateche.

Art. 22.

Il Consiglio superiore potrà costituire in seno all'Istituto singole cinemateche incaricate di svolgere determinate attività secondo le direttive impartite dal Consiglio stesso.

Art. 23.

Le cinemateche di cui all'articolo precedente, formate a mezzo di decreti del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, sono incaricate del coordinamento del lavoro svolto da Ministeri od enti sottoposti al controllo dello Stato, ai fini dell'oggetto per il quale vengono costituite.

Le cinemateche stesse provvedono:

a) alla indicazione dei soggetti che esse ritengono utile e conveniente siano dalla LUCE prodotti nell'interesse della cultura generale e per il raggiungimento degli scopi fissati nei singoli Regi decreti istitutivi;

b) al controllo tecnico sulla produzione delle pellicole stesse, didascalie illustrative, copioni, ecc.;

c) alle indicazioni che possono essere fornite all'Istituto nazionale LUCE per la diffusione delle pellicole stesse.

Art. 24.

La gestione tecnica ed amministrativa delle singole cinemateche è di pertinenza dell'Istituto nazionale LUCE e viene svolta come ogni altra attività dell'Istituto.

Art. 25.

Le attività comunque provenienti alle cinemateche si intendono devolute all'Istituto nazionale « LUCE » insieme con ogni versamento, lascito o donazione concessa alle cinemateche predette.

L'Istituto nazionale « LUCE » nell'assumere tali versamenti, lasciti, donazioni, sarà obbligato a riconoscere ed adempiere agli obblighi in base ai quali le contribuzioni vengono date.

L'Istituto avrà facoltà, su parere del Consiglio superiore, di declinare le contribuzioni di cui sopra ove gli obblighi che esse recano siano tali da sottoporre l'Istituto stesso a rischi, oneri, impegni eccedenti gli scopi finanziari e morali.

Art. 26.

Le indicazioni di cui al comma *a*) dell'art. 23 dovranno, unitamente ai piani generali di lavoro delle singole cinemateche, essere rimesse al presidente onde questi possa informarne il Consiglio superiore e chiedere che lo stesso deliberi in merito.

Art. 27.

Al presidente appartengono tutti i poteri di amministrazione che non siano espressamente devoluti dal presente regolamento legislativo al Consiglio superiore e al Comitato esecutivo.

La legale rappresentanza dell'Istituto appartiene al presidente e potrà dallo stesso essere delegata solo di volta in volta.

Art. 28.

Il consuntivo dovrà essere presentato dal Comitato esecutivo al Collegio dei revisori dei conti entro il mese di febbraio di ogni anno. Il Collegio dei revisori, entro il mese di marzo, dovrà riferirne al Consiglio superiore per le decisioni del caso ed il bilancio stesso dovrà essere definitivamente approvato nel mese stesso.

Art. 29.

L'Istituto nazionale « LUCE » e tutte le cinemateche costituite in seno all'Istituto stesso sono sottoposte al controllo del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Al Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri devono essere comunicati per l'approvazione:

a) il bilancio preventivo della gestione;

b) il rendiconto consuntivo della gestione;

c) il programma generale preventivo di lavoro e di produzione.

Sarà data inoltre comunicazione:

a) dei verbali delle sedute del Consiglio superiore;

b) dei regolamenti generali del personale e degli uffici.

TITOLO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 30.

Il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 1927 sarà compilato entro il 31 marzo 1927.

Art. 31.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria o incompatibile con le norme del presente decreto.

Roma, addì 24 dicembre 1926.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 19.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1926, n. 2211.

Costituzione del Consiglio superiore dell'Istituto nazionale « LUCE » per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 marzo 1926, n. 562, con la quale veniva convertito in legge il R. decreto-legge 5 novembre 1925, numero 1985;

Visto l'art. 7 del regolamento legislativo dell'Istituto nazionale « LUCE » approvato con il R. decreto 24 dicembre 1926;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore dell'Istituto nazionale « LUCE » è così costituito:

per il Commissariato generale dell'emigrazione:

Pompei gr. uff. Raffaele, vice commissario generale, Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia;

per la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali:

Indri on. cav. di gr. cr. Giovanni, senatore del Regno;

per l'Istituto nazionale delle assicurazioni:

Gatti on. cav. di gr. cr. Salvatore, deputato al Parlamento;

per la Cassa nazionale assicurazione infortuni sul lavoro:

Bonardi gr. uff. Carlo, deputato al Parlamento;

per l'Opera nazionale per i combattenti:

Manaresi on. gr. uff. Angelo, deputato al Parlamento;

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Ferrari Pallavicino gr. uff. Felice, consigliere di Stato, segretario capo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

per il Ministero degli affari esteri:

Paulucci di Calboli Barone gr. uff. marchese Giacomo, consigliere di Legazione, capo di Gabinetto di S. E. il Ministro per gli affari esteri;

per il Ministero dell'interno:

Beer gr. uff. dott. Guido, capo dell'Ufficio studi e legislazione;

per il Ministero dell'economia nazionale:

Brizi cav. di gr. cr. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura;

per il Ministero della pubblica istruzione:

Santini gr. uff. dott. Giulio, capo di Gabinetto di S. E. il Ministro per la pubblica istruzione;

il Segretario generale del Partito Nazionale Fascista:

Turati S. E. on. Augusto, deputato al Parlamento.

Membri designati dal Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri:

De Marinis Stendardo S. E. gr. uff. generale nob. Alberto, senatore del Regno.

Capasso Torre conte di Pastene Giovanni, capo Ufficio stampa del Capo del Governo.

Colasanti gr. uff. Arduino, direttore generale per l'antichità e belle arti.

Art. 2.

Il presidente dell'Istituto nazionale « LUCE » è nominato nella persona del cav. di gr. cr. Filippo Cremonesi, senatore del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 10. — COOP.

Numero di pubblicazione 20.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2168.

Approvazione del nuovo statuto della Colonia marina scolastica di Scauri (Minturno).

N. 2168. R. decreto 18 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Colonia marina scolastica di Scauri (Minturno).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1926.

Numero di pubblicazione 21.

REGIO DECRETO 28 novembre 1926, n. 2154.

Erezione in ente morale dell'Ente nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, in Milano.

N. 2154. R. decreto 28 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Ente nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, con sede in Milano, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1926.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 18 dicembre 1926, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, col quale si è data esecuzione al Patto d'amicizia e di sicurezza stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 3 gennaio 1927

Francia	88.39	New York	22.407
Svizzera	431.89	Dollaro Canadese	22.39
Londra	108.489	Oro	432.35
Olanda	8.99	Belgrado	39.60
Spagna	342.75	Budapest (pengo)	0.0312
Belgio	3.11	Albania (Franco oro)	433.75
Berlino (Marco oro)	5.32	Norvegia	5.76
Vienna (Schillinge)	3.15	Polonia (Sloty)	—
Praga	66.30	Rendita 3,50 %	60.775
Romania	11.95	Rendita 3,50 % (1902)	57 —
Russia (Cervonetz)	115.03	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino oro	21.02	Consolidato 5 %	78.15
Peso argentino carta	9.25	Obbligazioni Venezie 3,50 %	60.95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** **(Elenco n. 19).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	758544	38.50	*Nocito Giuseppina* fu Gregorio moglie di Zadotti Alessandro, domic. a Prato (Firenze), vincolata.	*Nocita Maria-Giuseppina* fu Gregorio, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	307723	30 —	Da Prato *Aleandro* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Togneri Pasqua, ved. Da Prato, domic. a Coreglia (Lucca).	Da Prato *Alealdo* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
»	310142	345 —	Gentile *Giuseppina* fu Pietro, minore, sotto la tutela di Erba Gioacchino fu Battista, domic. a Campertogno (Novara)	Gentile *Angelina-Giuseppina-Margerita*, fu fu Pietro, minore ecc., come contro.
3.50 %	603358	42 —	Faranda *Teresa* e *Vittoria* fu Giuseppe, minori sotto la tutela dell'avo paterno Faranda Ignazio, domic. a Falcone (Messina).	Faranda *Maria Teresa* e *Maria-Vittoria* fu Giuseppe, minori ecc., come contro.
» »	295627 295628	17.50 17.50	*Balestrero* Emma / *Balestrero Cornelia* } di Stefano, minori sotto la p. p. del padre, dom. Novi Ligure (Alessandria).	*Ballestrero* Emma / *Ballestrero Maria-Adelaide-Cornelia* } di Stefano, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	282955	1,500 —	Corsini *Vincenza* fu *Francesco*, nubile, domiciliata in Napoli.	Corsini *Maria-Vincenza* fu *Giuseppe*, nubile, domic. in Napoli.
»	188164	500 —	*Inzilla Cacciato* Domenico di Francesco, domiciliato a *New York*.	*Cacciato Insilla* Domenico di Francesco, domic. a *Capizzi (Messina)*.
»	188163	1,000 —	*Inzilla Cacciato* Giuseppe di Francesco, ved. di *Emanuele* Gaetano fu Antonino, dom. a *New York*.	*Cacciato Insilla* Giuseppe fu Francesco, moglie di *Manuele* Gaetano fu Antonino, domic. a *Capizzi (Messina)*.
Buono Tesoro settennale 2ª serie.	914	Cap. 2,000 —	Votta Cesira fu *Celestino*, minore sotto la patria potestà della madre Albertano *Tersilla* fu Giuseppe. ved. Votta; con usufrutto ad Albertano *Tersilla* fu Giuseppe, ved. Votta.	Votta Cesira fu *Carlo-Celestino*, minore sotto la patria potestà della madre Albertano *Lucia-Tersilla* fu Giuseppe, ved. Votta; con usufrutto ad Albertano *Lucia-Tersilla* fu Giuseppe, ved. Votta.
»	915	Id. 7,000 —	Votta Cesira fu *Celestino*, minore sotto la patria potestà della madre Albertano *Tersilla* fu Giuseppe, ved. Votta.	Votta Cesira fu *Carlo-Celestino*, minore sotto la patria potestà della madre Albertano *Lucia-Tersilla* fu Giuseppe, ved. Votta.
3.50 %	641454	157.50	De Gregorio *Federico* fu Rosario Federico, minore sotto la tutela di Biasini Antonino, domic. a Messina.	De Gregorio *Rosario-Federico* fu Rosario-Federico, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	200698	15 —	Nuzzo *Raffaele* di Carminantonio, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Cervino (Caserta).	Nuzzo *Raffaela* di Carminantonio, minore, ecc. come contro.
3.50 %	790620	140 —	*Gaggero Anna* fu Vincenzo, moglie di Gaggero Sebastiano fu Francesco, domic. a Loano (Genova).	*Traverso Anna-Maria* fu Vincenzo, moglie di Gaggero, ecc. come contro.
Cons. 5 %	67512	720 —	Brenta Giovannetta fu Pietro, ved. in prime nozze di Chenal Leone ed in seconde nozze di *Baussano* Luigi, domic. a Firenze; con usufrutto vitalizio a *Baussano Carolina* fu Bonifacio o Bonifazio, moglie di Davide Lanza, domic. a Torino.	Brenta Giovannetta fu Pietro, vedova in prime nozze di Chenal Leone ed in seconde nozze di *Bausano* o *Bassano* Luigi, domic. a Firenze; con usufrutto vitalizio a *Bausano* o *Bassano Maria Carolina* fu Bonifacio o Bonifazio, moglie di Davide Lanza, domic. a Torino.
»	67513	360 —	Chenal Ferdinanda fu Leone, moglie di Ciullini Bruno fu Filippo, dom. a Firenze; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	67514	360 —	Chenal Silvia fu Leone, ved. di Carlo Astrua, dom. a Firenze; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
3.50 %	791531	483 —	Parolari *Linda* di Cornelio, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Venezia.	Parolari *Teodolinda* di Cornelio, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 dicembre 1926. *Il direttore generale*: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 20).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentreche dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ricevute provvisorie emosse dalla R. Tesoreria provinciale di Como	1966 1967	Cap. 2,800 — Id. 400 —	Somigliana Paolina fu Mario.	Somigliana Paolina fu Mario, *minore sotto la tutela di Rica Giovanni Andrea fu Battista.*
3.50 %	782819	350 —	Giussani Angelo Aquilino fu Ettore, domic. ad Inverigo (Como).	Giussani Angelo Aquilino fu Ettore, *minore sotto la tutela di Brusadelli Angelo fu Giovanni*, domic come contro.
Cons. 5 %	189663	230 —	Giribaldi Silvio fu Vincenzo dom. a Porto Maurizio; con usufrutto a Sciorato Maria fu Giuseppe, ved. Giribaldi Vincenzo.	Giribaldi Silvio fu Vincenzo, *minore sotto la patria potestà della madre Sciorato Maria, ved. Giribaldi Vincenzo*, dom. a Porto Maurizio; con usufrutto come contro.
» »	388534 388535	940 — 310 —	Malatesta Giuseppina fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Massola *Matilde*, ved. Malatesta domic a Genova. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Massola *Matilde* di Antonio, ved. di Malatesta Giuseppe, domic. a Genova.	Malatesta Giuseppina fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Massola *Rosa-Maria*, ved. Malatesta, dom a Genova. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Massola *Rosa-Maria* di Antonio, ved. ecc. come contro.
3.50 % »	131359 381797	17.50 17.50	Venturelli *Alessandro* di Giuseppe, domic. a Vezzano Ligure (Genova), vincolata.	Venturelli *Giuseppe-Alessandro*, ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	118494	750 —	*Di Geazia Gaetano* di Sebastiano, domic. a Licodia Eubea (Catania).	*Di Grazia* Gaetano di Sebastiano, domic. come contro.
3.50 % » »	199004 103160 197639	35 — 1,665 — 820 —	Tortorici *Francesca* fu Filippo, moglie di Merlo Giuseppe, domic in Palermo, vincolata.	Tortorici *Bernarda Francesca* fu Filippo, moglie di Merlo Giuseppe domic. in Palermo, vincolata.
Ricevuta provvisoria rilasciata il 24 settembre 1924 dalla sezione di R. Tesoreria provinciale di Caserta.	9	Cap. 15,000 —	Palumbo Luigi di *Giorgio*.	Palumbo Luigi di *Pietro*.
Cons. 5 %	19746	80 —	Guarino *Maria* ed Amedeo di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Napoli.	Guarino *Mario* ed Amedeo di Luigi, minori ecc. come contro.
3.50 % »	566270 537289	35 — 42 —	Marinelli Tommaso di Michele, domic. a Ripalimosani (Campobasso).	Marinelli Tommaso di Michele, *minore sotto la patria potestà del padre*, domic. come contro.
Cons. 5 %	370776	500 —	Chioccarelli Eugenio di Carlo, domic. a Napoli; con usufrutto vitalizio a Chioccarelli Anna fu Francesco, domic. a Napoli.	Chioccarelli Eugenio di Carlo, *minore sotto la patria potestà del padre*, domic. a Napoli; con usufrutto vitalizio come contro.
3.50 %	582482	42 —	Enrico *Maria* fu Bernardo, minore sotto la patria potestà della madre Dellavalle Bianca fu Santino, ved. Enrico, domic. a Campochiesa (Genova).	Enrico *Francesca-Santina-Felicina* fu Bernardo, minore, ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	120914	1,000 —	Giuca *Margherita* } di *Vincenzo* nubili, domiciliate a Licodia Eubea (Catania).	Giuca *Margarita* } di *Giuseppe*, nubili, domiciliate come contro.
»	120915	1,000 —	Giuca Vincenza	Giuca Vincenza
»	291469	35 —	D'Anna *Vincenza* fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre De Rosa Angela fu Domenico, ved. D'Anna, domic. a Casoria (Napoli).	D'Anna *Vincenzo* fu Gennaro, minore, ecc. come contro.
»	258861	640 —	Pozzer *Amabile* fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Dalla Benetta Lucia fu Gaetano, vedova Pozzer Matteo e moglie in seconde nozze di Fochesato Agostino, domic. in Arzignano (Vicenza).	Pozzer *Carlotta-Amabile* fu Matteo, minore, ecc. come contro.
»	108774	265 —	*Munareto Assunta* fu Valentino, minore sotto la patria potestà della madre Uccella Angela, ved. *Munareto*, domic. a Lanzo Torinese (Torino).	*Munaretto Assunta-Giuseppina* fu Valentino, minore sotto la patria potestà della madre Uccella Angela, ved. *Munaretto*, domic. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.